

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 1977, ORE 9,15.
— Presidenza del Presidente LA PENNA.

Disegno di legge:

Adeguamento dei limiti di somma previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo (1775) (*Parere alla VI Commissione*);

Su proposta del relatore Vincenzi, con il quale concorda il deputato Caruso, il Comitato delibera all'unanimità di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Finanziamenti del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi per i progetti FEOGA (1839) (*Parere alla XI Commissione*).

Il relatore Ciannamea riferisce favorevolmente sul disegno di legge.

Interviene il deputato Calice il quale esprime riserve sul provvedimento che, a suo avviso, invade la competenza regionale, quale delineata nell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, laddove prevede uno stanziamento pluriennale in luogo di uno stanziamento limitato all'anno in corso, tenuto conto che le competenze regionali in materia decorrono dal 1° gennaio 1978.

Su proposta del relatore Ciannamea, quindi, il Comitato delibera di rinviare ad altra seduta l'espressione del parere per

consentire un maggiore approfondimento delle correlazioni del provvedimento con il decreto delegato n. 616.

Proposta di legge:

Manfredi ed altri: Conferimento di una promozione onorifica agli ufficiali maestri direttori delle bande musicali dell'esercito, dell'Arma dei carabinieri, della marina militare, dell'aeronautica militare (1045) (*Parere alla VII Commissione*).

Dopo relazione del deputato Vincenzi ed intervento del deputato Cecchi il quale esprime perplessità sulla proposta di legge, il Comitato delibera di rinviare ad altra seduta l'espressione del parere sul provvedimento.

Disegno di legge:

Modifica alla legge 29 novembre 1941, n. 1405, relativa all'ordinamento delle case mandamentali (1705) (*Parere alla IV Commissione*);

In assenza del rappresentante del Governo, dal quale si attendevano chiarimenti sul provvedimento, il Comitato delibera di rinviare ad altra seduta l'espressione del parere.

Disegno di legge:

Modifiche al sistema penale (1799) (*Parere alla IV Commissione*).

Su richiesta del deputato Pazzaglia il disegno di legge è rimesso alla competenza della Commissione in sede plenaria.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,45.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 1977, ORE 10. —
Presidenza del Presidente LEONILDE IOTTI.
— Interviene il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio, Bressani.

Disegno e proposta di legge:

**Norme transitorie per il conferimento della
qualifica di primo dirigente (765) (Parere della
III, della V e della VI Commissione);**

**Bardotti: Conferimento delle qualifiche ini-
ziali dei ruoli dirigenziali dell'amministrazione
scolastica centrale e periferica (1542) (Parere del-
la III, della V, della VI e della VIII Commis-
sione).**

Il deputato Ianniello, intervenendo nella
discussione sulle linee generali, osserva co-
me gli emendamenti presentati dal relatore
peggiorino, a suo avviso, lo stesso testo ori-
ginario del Governo, in quanto consentono
l'accesso alla dirigenza a tutti coloro che
abbiano maturato i requisiti previsti alla
data dell'entrata in vigore della legge e non
già al momento in cui i posti messi a con-
corso si sono resi vacanti, sacrificando,
quindi, le legittime aspettative degli inte-
ressati.

Rileva, inoltre, da un lato, come l'iniziat-
iva del Governo contravvenga agli impegni
assunti con le organizzazioni sindacali e,
dall'altro, come manchino effettive garanzie
sulla concreta effettuazione dei corsi di qua-
lificazione di quattordici mesi per l'accesso
alla dirigenza per gli anni successivi al
1976.

Illustra, quindi, una serie di emendamen-
ti, già preannunciati nella precedente sedu-
ta e diretti, sostanzialmente, a prevedere un
corso di formazione dirigenziale abbreviato
a 3 mesi in luogo del concorso speciale per
esami, nonché la istituzione, presso la Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, del ruolo
unico dei primi dirigenti e dei dirigenti su-
periori.

Il deputato Nucci Guglielmo dopo aver
ricordato le tappe essenziali che hanno con-
dotto alla nuova disciplina della dirigenza
con il decreto del Presidente della Repubbli-
ca n. 748 del 1972 sottolinea come il provve-
dimento in discussione, che pure assume
carattere transitorio per inadempienze non
certo dovute ai pubblici dipendenti, non ri-
solve i problemi in termini di giustizia.

Esso, pur avendo taluni emendamenti del
relatore attenuato le più macroscopiche di-

sparità nei confronti del personale con mag-
giore anzianità, richiede ulteriori modifica-
zioni — ed in tal senso si riserva di presen-
tare appositi emendamenti — dirette, da un
lato, a stabilire un concorso per soli titoli
e, dall'altro, a far sì che siano messi a
concorso anche i posti che si renderanno
disponibili nel corso del 1977.

Il deputato Caruso premesso che il prov-
vedimento sembra completamente ignorare
il tema del riordinamento della pubblica
amministrazione per muoversi nella logica
tradizionale delle leggine a carattere ripara-
torio, sottolinea come la nuova disciplina
della dirigenza varata con il decreto n. 748
del 1972 non abbia potuto aver corso non
già per lacune di ordine legislativo bensì
per l'insipienza del Governo che ha atteso
oltre cinque anni per varare il regolamen-
to di esecuzione, impedendo, conseguente-
mente, che potessero attuarsi i corsi di for-
mazione dirigenziale.

Rileva, inoltre, che a parte il grave er-
rore di opportunità politica commesso con
la presentazione del provvedimento in di-
scussione, che riapre una vertenza tra il
personale direttivo della pubblica ammini-
strazione che avrebbe dovuto ritenersi chiu-
sa con il decreto n. 748, si pongono altresì
delicati problemi di rapporti con il movi-
mento sindacale, che valuta con sfavore
questa leggina che risponde ad una logica
settoriale, tanto più dopo l'emanazione dei
decreti attuativi della legge n. 382 del 1975
i quali, operando un largo trasferimento
di competenze alle regioni dovrebbero com-
portare una considerevole riduzione dei ruo-
li della dirigenza.

Osserva, quindi, che l'inutilità del prov-
vedimento risulta comprovata dalla circo-
stanza che i tempi tecnici per realizzare i
due concorsi previsti dal disegno di legge
sarebbero certamente superiori a quelli del
corso di qualificazione dirigenziale. Ciò che
spiega il mancato raggiungimento di una
intesa in sede di Comitato ristretto e la
stessa notevole divergenza di posizioni al-
l'interno del gruppo democristiano.

Dopo aver ribadito la posizione contraria
del suo Gruppo sul provvedimento illustra,
per altro, una serie di emendamenti ten-
denti a recuperare il disegno di legge ver-
so una logica complessiva di riordinamento
della pubblica amministrazione avuto par-
ticolare riguardo alla realizzazione del ruo-
lo unico della dirigenza, già disciplinato
dall'articolo 7 della legge n. 382 e la cui

delega non è stata utilizzata dal Governo nei termini previsti.

Nel sottoporre all'attenzione della Commissione tali emendamenti volti a realizzare in via diretta, senza, cioè, ulteriori deleghe legislative, il ruolo unico della dirigenza, dichiara che il loro accoglimento varrebbe a modificare il contrario orientamento manifestato dal suo gruppo sul disegno di legge.

Il deputato Bozzi rileva preliminarmente come l'interesse prioritario da tutelare sia quello della pubblica amministrazione e non già, come adombrato negli interventi di alcuni colleghi, le aspettative dei dipendenti, per cui non può condividere la tendenza al lassismo che si vorrebbe far prevalere sulla logica che ha ispirato il decreto presidenziale n. 748 in cui l'anzianità è soltanto uno, ma non certo il decisivo, degli elementi per accedere alla dirigenza.

Il deputato Pazzaglia concordando sostanzialmente con le considerazioni del deputato Bozzi sottolinea la necessità di trovare la migliore possibile soluzione transitoria tenendo fermo, peraltro, il concorso per esami che è quello che, allo stato, offre le più valide garanzie.

Il deputato Labriola dopo aver ricordato che il suo gruppo si è dichiarato favorevole, in linea di massima, al provvedimento, osserva come taluni emendamenti proposti dal relatore abbiano parzialmente recepito orientamenti prospettati dalla sua parte politica, pur mantenendo un certo scetticismo sulla soluzione del concorso per la quale teme una utilizzazione discriminata.

Sottolinea, quindi, che le proposte avanzate dal deputato Caruso a nome del Gruppo comunista potrebbero consentire al provvedimento un notevole salto qualitativo per cui riterrebbe opportuno che le varie parti politiche si pronunciassero su di esse.

La Commissione, quindi, rinvia il seguito della discussione dei provvedimenti ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 1977, ORE 11,30.
— Presidenza del Presidente LEONILDE IOTTI.
— Interviene il Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura, Zurlo.

Disegno di legge:

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta (Approvato dal Senato) (1787) (Parere della II, della V, della VI, della VIII, della IX, della X, della XI, della XII, della XIII e della XIV Commissione).

Il relatore Bassetti riferendo sul provvedimento, già approvato dal Senato, rileva come esso tenda sostanzialmente a ridurre le condizioni di svantaggio in cui, paradossalmente, talune regioni ad autonomia speciale - ed in modo particolare la Valle d'Aosta il cui statuto, a differenza degli altri a carattere speciale non contiene la previsione di norme di attuazione statali per il trasferimento delle funzioni amministrative - sono venute a trovarsi rispetto alle regioni ad autonomia ordinaria, dopo il completamento del trasferimento delle funzioni alle regioni a statuto ordinario a seguito dell'attuazione della delega contenuta nella legge n. 382.

È noto, infatti, che dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 76 del 1963, la quale estendeva esplicitamente alla Valle d'Aosta il principio della necessità che una legge dello Stato regolasse il passaggio alla regione di servizi statali assegnati dallo statuto alla sfera regionale, quale condizione per l'esercizio delle funzioni amministrative, la regione Valle d'Aosta restò priva del supporto che le aveva garantito, sino a quel momento, la facoltà di emanare norme sul trasferimento delle funzioni amministrative in assenza di norme di attuazione dello statuto. Il disegno di legge in esame, superando tale incongruenza, opera un coordinamento con i decreti attuativi della legge n. 382 non già direttamente, ma attraverso lo strumento della delega al governo il quale, entro il 30 giugno 1978, dovrà emanare uno o più decreti per estendere alla Valle d'Aosta le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616. Per quanto riguarda, invece i comuni e le comunità montane della regione, lo articolo 3 del provvedimento attribuisce a detti enti tutte le funzioni amministrative che il citato decreto n. 616 ha attribuito ai comuni ed alle comunità montane compresi nel territorio delle regioni a statuto ordinario.

Si sofferma, quindi, particolarmente sugli articoli 1, 2 e 45 del disegno di legge diretti, i primi due, a trasferire e delegare, rispettivamente, le funzioni amministrative statali trasferite e delegate alle regioni ad autonomia ordinaria con i decreti da 1 a 15

del 14 e 15 gennaio 1972, con le integrazioni e deroghe giustificate dalla diversa autonomia di cui gode la Valle d'Aosta; e l'ultimo, a sancire la sostituzione di organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della regione.

Rileva, inoltre, che il testo in esame risulta privo dell'articolo 41 contenuto nell'originario disegno di legge: le critiche, giuridiche e politiche, mosse a questo articolo presso l'altro ramo del Parlamento, sono state soprattutto incentrate sulla intollerabilità della previsione del vincolo dell'indirizzo e coordinamento per la competenza legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale, tanto più che restano fermi gli strumenti per far valere le esigenze nazionali di coordinamento e programmazione in sede di controllo sugli atti amministrativi regionali ex articolo 125 della Costituzione.

Esamina, quindi, particolarmente, il tema del Parco nazionale del Gran Paradiso che, secondo l'articolo 6, sarà trasformato in un consorzio da formarsi tra lo Stato e la regione, pur prevedendosi che in attesa della costituzione di detto consorzio, la regione si avvarrà dell'ente parco ai sensi dell'articolo 118, comma terzo, della Costituzione. In proposito osserva che l'articolo 83 del citato decreto n. 616 dispone il trasferimento delle funzioni amministrative concernenti gli interventi per i parchi nazionali e fissa il termine del 31 dicembre 1979 per definire in via legislativa la

disciplina generale dei parchi e la ripartizione dei compiti tra Stato, regione e comunità montane. A suo avviso, sul piano strettamente giuridico, non vi è sostanziale differenza tra una regolamentazione *ad hoc* del Gran Paradiso rispetto a quella prevista per gli altri parchi nazionali, perché in entrambi i casi è comunque una legge statale a dover provvedere in merito, rientrando la materia nell'ambito delle funzioni amministrative. Piuttosto, sotto il profilo della opportunità, occorre valutare se la soluzione di compromesso accolta nell'articolo 6 non rischi di aprire una strada verso una regionalizzazione analoga a quella che si è verificata per il Parco Nazionale dello Stelvio. Tanto più che nessun riferimento nel costituendo consorzio è fatto alla regione Piemonte, nonostante il parco graviti per almeno un terzo nel suo territorio. Di qui, forse, l'opportunità di una modifica.

Concludendo invita la Commissione a voler approvare, in linea di massima, il provvedimento nel testo trasmesso dal Senato, con la sollecitudine che l'urgenza del problema richiede.

Su richiesta del deputato Pazzaglia e dopo brevi interventi dei deputati Vernola, Colonna e Labriola, del relatore Bassetti e del Sottosegretario Zurlo, la Commissione rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.